

Redatto da	<i>Area Controllo Rischi</i>
In collaborazione con	<i>Servizio Crediti</i>
Validato da	<i>Responsabile Compliance</i>

Oggetto	<i>Policy sugli Armamenti</i>
Approvazione	<i>Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2021</i>
Data approvazione	<i>23/11/2021</i>

Destinatari	<i>Tutti gli uffici</i>
Per conoscenza	

Versione	Data	Descrizione

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	3
1.3 Contesto normativo di riferimento	3
2. PRINCIPI, LINEE GUIDA, METODOLOGIE, ORIENTAMENTI	4
2.1 Principi generali	4
2.2 Operazioni con produttori e intermediari di armi vietate e/o controverse	5
2.3 Operazioni con produttori e intermediari di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive	6
2.4 Deroghe	6
2.5 Formazione e Rendicontazione	6
3. ALLEGATI.....	7

1. PREMESSA

Banca Santa Giulia, nello svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle norme di legge, riconosce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, eticità, correttezza, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business.

Il presente documento descrive la Policy sugli Armamenti (di seguito anche "Policy") adottata dalla Banca per ispirare, regolare e monitorare i comportamenti a cui i Destinatari – come di seguito definiti – sono tenuti con lo scopo di mantenere comportamenti eticamente orientati ed in accordo con i valori fondanti della Banca, anche in considerazione del rischio reputazionale connesso all'operatività nel settore degli armamenti.

I principi contenuti nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, nonché delle procedure, dei regolamenti e delle disposizioni che la Banca abbia emanato o emanerà internamente.

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente Policy definisce l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare i valori e i principi in essa contenuti nell'ambito di una condotta operativa nel rispetto della legalità e conforme allo spirito di eticità, correttezza, professionalità, integrità e trasparenza che contraddistingue la Banca.

I valori e i principi in seguito enunciati risultano vincolanti per i Destinatari della presente Policy, che si identificano in particolare nei:

- componenti degli organi aziendali, dirigenti, promotori finanziari, collaboratori della Banca;
- soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipano alla prestazione dei servizi e attività di investimento offerti dalle società della Banca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, etc.

1.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

La presente Policy, e i suoi relativi aggiornamenti, sono approvati dal CdA della Banca, con il parere della Funzione Compliance.

La Policy è trasmessa a tutti gli uffici della Banca per recepimento e relativa applicazione.

L'aggiornamento periodico della lista dei Paesi soggetti a restrizioni non necessita di approvazione formale del CdA per la modifica della stessa, ed avverrà, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Antiriciclaggio della Banca, con la medesima frequenza con cui viene aggiornato l'elenco dei Paesi monitorati dalla Banca. Di tali modifiche verrà data tempestiva comunicazione a tutti i Destinatari della presente Policy.

1.3 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'impegno della Banca nel rispetto della presente Policy si basa su norme, dichiarazioni, convenzioni, standard, principi, linee guida e raccomandazioni generalmente accettate a livello internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - FATF Recommendations del 16 febbraio 2012, Trattato di non proliferazione nucleare (1970) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, etc.).

In particolare, tale Policy si fonda sul rispetto della Legge n. 185 del 9 luglio 1990 riguardante le “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” e successive modifiche e integrazioni, dei relativi atti attuativi, coordinata con il D. Lgs. 22/06/2012, n. 105, nonché sul rispetto della Regolamentazione Europea vigente in materia di finanziamento e commercio di tecnologie, prodotti ed attrezzature belliche, militari e per la difesa, nonché sul rispetto del D. Lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre la Banca, nel rapporto con aziende o terzi finanziatori dell’industria bellica, sia civile sia militare, agisce in modo conforme a quanto stabilito dal proprio Codice Etico e dal proprio Regolamento Antiriciclaggio.

2. PRINCIPI, LINEE GUIDA, METODOLOGIE, ORIENTAMENTI

La Banca, consapevole dell’impossibilità di ottenere l’esclusione delle armi nella società, soprattutto per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, si impegna ad agire in modo etico e responsabile nelle operazioni intraprese con le controparti operanti nel settore degli armamenti.

In coerenza con quanto esposto nel Codice Etico della Banca, esso agisce nel rispetto di alcuni principi tra cui la legalità, che, congiuntamente ai valori della Banca su cui fonda il proprio agire, si traducono nella volontà di operare in modo etico ed equilibrato nei rapporti con tali produttori.

Pur consci del fatto che il settore degli armamenti risulta essere moralmente ed eticamente controverso, la Banca intende supportare la legittima libertà d’impresa, come disposto dall’Art. 41 della Costituzione Italiana, nei limiti della dimensione legale della stessa, dunque “non in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Pertanto, al fine di promuovere un agire responsabile, la Policy riporta di seguito le linee guida che definiscono le tipologie di controparti, le tipologie di operazioni e i Paesi con cui è ammesso intraprendere relazioni commerciali ed operazioni.

Le modalità operative per l’attuazione delle linee guida descritte nella presente Policy saranno definite dalla Banca in apposita procedura operativa.

2.1 PRINCIPI GENERALI

Vengono di seguito identificati i parametri secondo cui la Banca valuta e regola i rapporti con le imprese operanti nel settore delle armi, siano esse ad uso civile o militare.

Le direttrici cui la Banca orienta le proprie valutazioni sono le seguenti:

- i Paesi destinatari dei beni e servizi oggetto delle operazioni;
- l’attività caratteristica delle controparti;
- la tipologia di operazioni.

Nello specifico, con riferimento ai Paesi, ai fini della presente Policy sono:

- **Paesi vietati:** i Paesi soggetti ad embargo totale o parziale del commercio di armi, come definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o dall’Unione Europea, o i Paesi i cui governi siano responsabili di gravi violazioni, accertate dai competenti organi dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (art. 1.6 co. C e D L.185/90). Le operazioni con tali Paesi sono in ogni caso escluse;



- **Paesi soggetti a restrizioni:** i Paesi individuati dalla Banca all'interno di taluni elenchi periodicamente aggiornati e riportati negli allegati alla presente Policy (Paragrafo 3 – Allegato B);
- **Paesi non soggetti a valutazione:** i Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione in materia di difesa, nonché i Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla NATO o all'OCSE (Paragrafo 3 – Allegato C).

Con riferimento alle controparti, vengono intrapresi percorsi di valutazione differenziati in base alla loro attività caratteristica ed oggetto della transazione. Ai fini della presente Policy sono:

- **produttori e intermediari di armi vietate e/o controverse:** le imprese che producono armi vietate dai Trattati internazionali in materia, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, armi di distruzione di massa, mine antiuomo, armi nucleari, armi chimiche, armi biologiche, bombe a grappolo;
- **produttori e intermediari di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive:** le imprese che producono armi e munizioni da sparo di comune detenzione, non automatiche, anche rientranti tra i Materiali di armamento ex art. 2 Legge n. 185 del 9 luglio 1990 se ad uso militare, nonché utilizzate per scopi sportivi o per la cacciagione;

Infine, le tipologie di operazioni individuate ai fini della presente Policy sono:

- **operazioni bancarie domestiche:**
 - trasferimento di fondi con controparti residenti;
 - linee di credito Italia;
 - finanziamenti a breve e medio/lungo termine;
 - crediti commerciali;
 - garanzie e impegni di firma;
 - leasing strumentale;
 - finanziamenti in pool;
 - servizi di investimento.
- **operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi:**
 - trasferimento di fondi con controparti estere;
 - linee di credito estere;
 - finanziamenti a breve e medio/lungo termine finalizzati ad operazioni di import/export;
 - crediti documentari e garanzie internazionali a prima richiesta.

Ancorchè non concretamente prospettabile,

- **la detenzione diretta o indiretta di quote societarie/azioni/partecipazioni.**

2.2 OPERAZIONI CON PRODUTTORI E INTERMEDIARI DI ARMI VIETATE E/O CONTROVERSE

Non possono essere in alcun modo intraprese relazioni e/o operazioni di carattere commerciale con controparti che risultano coinvolte nella produzione, sviluppo, commercializzazione e stoccaggio di armi identificate con "vietate" e/o "controverse" come indicato al Paragrafo 2.1 della presente Policy. Non sono pertanto consentite le detenzioni dirette o indirette di quote societarie/azioni/partecipazioni, le operazioni bancarie domestiche e le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi, come definite al Paragrafo 2.1 della presente Policy.

Con lo scopo di verificare la tipologia di armi prodotte e commercializzate, viene prevista una Due Diligence da parte della Direzione Crediti e approvata dal CdA della Banca come di seguito indicato.

2.3 OPERAZIONI CON PRODUTTORI E INTERMEDIARI DI ARMI E/O SISTEMI D'ARMA, ARMI LEGGERE, DA CACCIA, SPORTIVE

Non è consentito detenere, direttamente o attraverso proprie controllate, quote o azioni di società operanti nella produzione di armi e/o sistemi d'armi, armi leggere da caccia e sportive.

Sono consentite tutte le operazioni bancarie domestiche, previa predisposizione di una Due Diligence da parte della Direzione Crediti approvata dal CdA della Banca, volta a stabilire che la società non produca o commercializzi armi vietate e/o controverse come previsto dal Paragrafo 2.1 della presente Policy. Tale Due Diligence dovrà essere effettuata in fase di apertura dei rapporti e ripetuta a cadenza quinquennale.

In merito alle operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi, sono consentite tutte quelle operazioni, che previa richiesta alla controparte delle evidenze documentali volte a permettere alla Banca di effettuare le comunicazioni dovute al Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettano i requisiti normativi stabiliti dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 e sono effettuate verso "paesi non soggetti a valutazione" come indicato al Paragrafo 2.1 della presente Policy. Se le operazioni coinvolgono altri paesi (comunque non quelli vietati o soggetti a restrizioni) possono essere supportate dalla Banca esclusivamente se sono relative a programmi intergovernativi, o sono effettuate per conto dello Stato e/o delle Forze armate o le controparti estere sono enti pubblici.

Sono in ogni caso consentite le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale per le armi escluse dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990, purché non rivolte a Paesi vietati o soggetti a restrizioni.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente "Policy" le imprese che si occupano della produzione e commercializzazione di armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Nei confronti di questi soggetti sono quindi applicate le consuete regole aziendali che disciplinano l'istruttoria, l'erogazione dei crediti e la prestazione di servizi (fermo restando il rispetto della Legge n. 185/90).

2.4 DEROGHE

Eventuali deroghe alla presente Policy dovranno essere stabilite previa valutazione del CdA della Banca che valuterà la possibilità di intraprendere l'operazione in conformità ai principi generali della presente Policy e del Codice Etico della Banca.

2.5 FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

La Banca riconosce la formazione e l'informazione dei collaboratori quali strumenti fondamentali per una corretta ed efficace attuazione della presente Policy.

La presente Policy è portata a conoscenza di tutti i Destinatari mediante idonee attività di informazione e formazione, con particolare riguardo a coloro che operano presso le strutture direttamente coinvolte della Banca, al fine di una piena comprensione dei principi, delle linee guida e delle motivazioni etiche e economiche della presente Policy. È nella responsabilità di ciascun collaboratore consultare il proprio Responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento in essa contenute.

3. ALLEGATI

A. Tabella di sintesi

	Produttori di armi vietate e/o controverse	Produttori di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive
Detenzione diretta di quote societarie/azioni	Operazione non consentita	Operazione non consentita
Operazioni bancarie domestiche	Operazione non consentita	Operazione consentita, previa Due Diligence per la valutazione della controparte.
Operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi	Operazione non consentita	Operazione consentita, previa Due Diligence per la valutazione della controparte e previa richiesta alla controparte delle evidenze documentali volte ad effettuare la segnalazione al MEF: a) nel rispetto dei requisiti normativi; b) verso i Paesi "non soggetti a valutazione" come da Paragrafo 2.1 della presente Policy; c) se relativa a programmi intergovernativi o effettuata per conto dello Stato e/o delle Forze Armate o verso enti pubblici; d) se relativa a armi escluse dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990, anche nei confronti di soggetti privati.

B. Paesi soggetti a restrizioni e Paesi vietati

Paesi soggetti a restrizioni	Bosnia-Erzegovina, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Uganda, Vanuatu, Etiopia (Ethiopia), Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Cambogia (Cambodia), Ghana
Paesi vietati	Afghanistan, Belarus, Burundi, Central African Republic, China, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Mali, Moldova, Montenegro, Myanmar (Burma), Nicaragua, North Korea, Russia, Serbia, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

C. Paesi non soggetti a valutazione

Paesi OCSE, NATO, UE	Albania, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Messico, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, oltre ai Paesi con i quali l'Italia ha in essere accordi nell'ambito della difesa.
----------------------	--